



PARERE EX ART. 9, COMMA 5, LETT. F) DELLA L. 84/94 E S.M.I. DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ADSP MTMI

Seduta dell'11/8/2021

Il Comitato di Gestione:

Con la presenza di:

1. Andrea AGOSTINELLI – Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio – *Presidente del Comitato di Gestione;*
2. Tommaso CALABRO' - in rappresentanza della Regione Calabria, designato dal Presidente F. F. con nota prot. Aoo REGCAL n. 315394 del 13/7/2021 – *Componente;*
3. Domenico BERTI – in rappresentanza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, designato dal Sindaco con nota prot. n. 51799 del 16/7/2021– *Componente;*
4. Antonio GUERRIERI - in rappresentanza del Comune di Gioia Tauro, designato dal Sindaco con Decreto n. 25 del 23/7/2021– *Componente;*
5. Antonio RANIERI – Direttore Marittimo della Calabria e della Lucania Tirrenica – *Componente;*
6. Vittorio ALOI - Comandante della Capitaneria di Porto di Crotona, designato dal Direttore Marittimo della Calabria e della Lucania Tirrenica per le materie di riguardanti il porto di Crotona con nota prot. 0027147 del 13/7/2021- *Componente;*

VISTA la legge 28 Gennaio 1994 n. 84, e le successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO l'art. 8 comma, 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come modificato dall'art. 10 della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria II classe I;

VISTO il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;

VISTO il D. Lgs. 4 agosto 2016 n.169, relativo alla Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124;

VISTO l'articolo 22-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.L.gs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

VISTO Il Decreto n. 23/2021/ADSP-MTMI del 23/7/2021, con il quale è stato costituito il Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale dei Mari

Tirreno Meridionale e Ionio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L. 84/94 e s.m.i.;

CONSIDERATO che nel corso della seduta dell'11/8/2021 la domanda di concessione demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 888 circa, identificati catastalmente al foglio di mappa 37, particella 2 del Comune di Crotone, banchina di riva n. 7-8 attigua al molo di sopraflutto, allo scopo di realizzare un nuovo impianto per la vendita di gasolio e benzina per barche da turismo, presentata dalla **Ditta VRENNA Domenico**, è stata sottoposta all'esame del Comitato di Gestione;

VISTO l'art. 9, comma 5, lett. f) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce al Comitato di Gestione il compito di esprimere i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f), m), n) e q);

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 9, comma 1, lettera e), della legge 84/94, e della Circolare MIT-DGVPTM n. 11205 del 26/4/2018, l'Autorità Marittima esprime in Comitato di Gestione il proprio voto unitario sulle materie elencate dal comma 5 del citato articolo 9;

SENTITA la relazione istruttoria presentata al Comitato di Gestione dalla competente Area dell' AdSP MTMI, datata 3/8/2021, allegata al presente parere per farne parte integrante, recante un **parere favorevole, con prescrizioni e condizioni**, al rilascio della chiesta concessione demaniale marittima;

VISTO l'esito della votazione che ha avuto luogo nel corso della seduta dell'11/8/2021 (*votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0*), come risulta dal verbale della seduta;

VISTI gli atti d'ufficio;

ESPRIME

Parere favorevole all'unanimità, con prescrizioni e condizioni, al rilascio di una concessione demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 888 circa, identificati catastalmente al foglio di mappa 37, particella 2 del Comune di Crotone, banchina di riva n. 7-8 attigua al molo di sopraflutto, allo scopo di realizzare un nuovo impianto per la vendita di gasolio e benzina per barche da turismo, a favore della Ditta VRENNA Domenico.


Il presente parere è immediatamente esecutivo.

Gioia Tauro, li 11 Agosto 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI



IL PRESIDENTE
CA. (CP) Andrea AGOSTINELLI





Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Istanza di concessione demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 888 circa, identificati catastalmente al foglio di mappa 37, particella 2 del Comune di Crotona, banchina di riva n. 7-8 attigua al molo di sopraflutto, allo scopo di realizzare un nuovo impianto per la vendita di gasolio e benzina per barche da turismo.- **Ditta: VRENNA Domenico**

Il Sig. Domenico Vrenna, in data 25 novembre 2004, presentava alla Capitaneria di Porto di Crotona un'istanza di Concessione Demaniale Marittima nel Porto di Crotona, Banchina di Riva n. 7-8, in un'area attigua al Molo di sopraflutto, riportata in catasto al foglio di mappa n. 37 p.la 2, per la «Costruzione di un nuovo impianto per la vendita di gasolio e benzina per barche da turismo».

Con nota prot. n. 4/01743 Sez. Demanio del 7 febbraio 2005, la Capitaneria di Crotona avviava il relativo procedimento, invitando il Genio Civile Opere Marittime e l'Agenzia del Demanio a partecipare il proprio parere ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, nonché il Comune di Crotona a far conoscere il proprio parere sotto il profilo degli interessi affidati ed in merito alla sussistenza di vincoli nella zona in questione ed alla eventuale destinazione della stessa nell'allora vigente strumento urbanistico.

Con successiva nota prot. n. IV/04670 Sez. Demanio del 5 aprile 2005, la Capitaneria di Porto di Crotona invitava la Ditta richiedente a presentarsi presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l'acquisizione del «Certificato di prevenzione incendi» ex DPR n. 37 del 2 gennaio 1998.

Con nota prot. n. 0652-05 datata 11 maggio 2005, il Genio Civile Opere Marittime riteneva di non poter esprimere parere favorevole al rilascio della chiesta concessione, atteso che **"l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto non si concilia(va)no con la destinazione commerciale della banchina di riva"**.

Successivamente, la Capitaneria di Porto di Crotona, con nota prot. n. 4/2562 del 20 febbraio 2007, comunicava al Sig. Vrenna che, con decreto del Ministero dei Trasporti datato 29 dicembre 2006, pubblicato in G.U. n. 18 del 23 gennaio 2007, la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro era stata estesa ai porti di Crotona e Corigliano Calabro, e rappresentava che, "ai sensi della

l. n. 241/1990" la pratica relativa alla Ditta istante era stata trasmessa, per competenza, a questa Autorità Portuale di Gioia Tauro.

L'odierno ricorrente, con nota datata 29 maggio 2007, acquisita al prot. dell'Ente n. 6515 E/07 del 05/06/2007, preso atto della trasmissione della pratica alla Autorità Portuale di Gioia Tauro, chiedeva il rilascio della "Concessione di area demaniale marittima di mq. 1340 nel porto di Crotona, banchina di Riva n. 7-8 attigua al molo di sopraflutto".

Con nota prot. n. 7990 U/07 DEM del 4 luglio 2007, l'Ente comunicava la necessità di subordinare le determinazioni relative ad ulteriori destinazioni di spazi demaniali a finalità non corrispondenti all'uso pubblico diretto, all'elaborazione di un atto di pianificazione generale dell'ambito portuale di Crotona, specificando di non poter dare corso alla richiesta fintanto che non si fosse approntato il suddetto piano di utilizzo.

Successivamente, di sua iniziativa, la Ditta in epigrafe, con nota acquisita al prot. 239 E/08 del 07/01/2008, presentava a questo Ente un progetto di variazione ed integrazione della istanza del 25.11.2004 – quella originariamente presentata alla Capitaneria di Porto di Crotona - rimodulata per complessivi 888 mq.

Con nota acquisita al prot. 10919 del 16/09/2013, la precitata Ditta ripresentava la superiore istanza (recante medesima datazione), con un progetto di variazione ed integrazione della istanza della originaria del 25.11.2004 rimodulata per complessivi 888 mq, come evincibile dal citato documento.

L'Ente, che, nelle more, come preannunciato nella precedente missiva sopra citata, aveva avviato le procedure per l'adozione del proprio strumento urbanistico di pianificazione volto a disegnare l'ambito e l'assetto complessivo del porto (comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie) ed alla individuazione delle caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate, con nota prot. n. 11836 U/13 AAMM del 3 ottobre 2013, comunicava al Sig. Vrenna e per conoscenza a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, ivi compreso il Genio Civile OO.MM., un preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, evidenziando l'emersione "*nel corso dell'istruttoria" curata dalla Capitaneria di Crotona di un motivo ostativo al rilascio della Concessione sollevato dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia - Calabria Ufficio 10 - Opere Marittime per la Calabria di Reggio Calabria, che riteneva di non poter esprimere parere favorevole in quanto l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto di che trattasi non si conciliavano con l'allora destinazione commerciale della banchina di riva.*

Il Sig. Vrenna, riscontrando il preavviso di rigetto dell'Amministrazione, con nota del 18 ottobre 2013, acquisita al prot. 12836 E/13 del 25/10/2013 eccepiva "l'incompetenza sul punto del «Genio Civile», che, a suo dire, "ai sensi dell'art. 12 del Reg. Navigazione può indicare solo «le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, ponendo il suo visto alla relazione tecnica, ai piani ed ai disegni dopo averne accertata l'esattezza», oltre ad altre questioni di merito

relative agli strumenti urbanistici ed al Piano regolatore portuale, evidenziando la non idoneità del PRP a precludere il rilascio della richiesta concessione”, e che in ogni caso “le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti”.

Con comunicazione del 17.12.2013, acquisita al prot. al n. 15652 E/13 del 27/12/2013, in riscontro alla nota di questo Ente, il Genio Civile OO.MM. rappresentava che, alla luce delle mutate condizioni di ingombro dei siti demaniali, oggetto della domanda di concessione in analisi, poteva darsi corso ad un supplemento di istruttoria, previo accertamento *in loco* delle mutate condizioni dei luoghi.

Successivamente, questa Autorità Portuale, con nota prot. n. 2014 U/14 AAMM del 14 febbraio 2014, rappresentava la suddetta circostanza alla Ditta in parola, invitandola a voler rimodulare la documentazione tecnica già inoltrata a corredo dell'istanza al fine di consentire all'Ente di dare corso al supplemento istruttorio richiesto dal Genio Civile OO.MM, rappresentando come *"in ogni caso, l'eventuale rapporto concessorio da instaurarsi avrebbe dovuto tener conto quanto a termini e modalità di esercizio della domanda di concessione demaniale marittima presentata da Marina di Crotona S.p.A. ed afferente ad una più vasta area demaniale"*.

Il sig. Vrenna, con nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 3589 E/14 del 19/03/2014, trasmetteva all'Amministrazione l'elaborato tecnico relativo allo stato dei luoghi con intervento rimodulato.

Con nota prot. n. 3835 U/14 AAMM del 25/03/2014, l'Autorità Portuale trasmetteva la documentazione presentata al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia - Calabria Ufficio 8 - Opere Marittime per la Calabria di Reggio Calabria Settore Tecnico 2, con richiesta di dare corso al supplemento istruttorio, previo accertamento *in loco* delle mutate condizioni dello stato dei luoghi con richiesta di partecipare, all'esito di tale attività, il prescritto parere sotto il profilo tecnico ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Con nota acquisita al prot. 4519 E/14 dell'08/04/2014, il Genio Civile OO.MM., sulla scorta della nuova documentazione tecnica presentata, pur evidenziando che le nuove condizioni d'ingombro e distanze dal ciglio banchina dell'impianto carburante in questione, garantivano una sufficiente percorribilità della banchina stessa, significava che la stessa produzione documentale non fosse formalmente sufficiente a concludere l'iter istruttorio: al riguardo, richiedeva l'inoltro di apposita ed ulteriore documentazione tecnica integrativa.

All'esito del prescritto supplemento istruttorio, con nota prot. n. 4572 U/14 AAMM del 10 aprile 2014, questa Autorità Portuale, sulla scorta della citata nota del Genio Civile OO.MM., richiedeva alla Ditta di che trattasi la necessaria integrazione documentale.

Con nota acquisita al prot. n. 5548 E/14 del 12/05/2014, il sig. Vrenna procedeva ad inoltrare la documentazione richiesta, poi rimessa da questa da questa Autorità Portuale al Genio Civile

OO.MM. a mezzo comunicazione recante prot. n. 5914 U/14 AAMM del 19 maggio 2014, convocando contestualmente conferenza di servizi per la data del 25.06.2014.

All'esito dell'esame dell'ulteriore documentazione fornita, questa Autorità Portuale, con nota prot. n. 7532 U/14 AAMM del 1° luglio 2014, comunicava al Sig. Vrenna che il Provveditorato "con la nota prot. n. 10139 datata 20/05/2014 (acquisita al prot. 6785 E/14 del 10/06/2014), in relazione alla richiesta di concessione, aveva partecipato il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 12 del Reg. Cod Nav.", specificando come, al fine di definire l'iter istruttorio per la richiesta di concessione fosse necessario acquisire il parere di conformità antincendio di cui all'art. 3 D.P.R. 151/2011.

Successivamente, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotona "in riferimento all'istanza presentata direttamente dal ricorrente ed acquisita "agli atti di quel comando con prot. n. 5820 del 04.08.2014", esprimeva "parere di conformità relativamente agli aspetti inerenti la sicurezza antincendi e, pertanto, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione del progetto, con elencazione delle attività indicate nell'allegato al D.P.R. 151/2011: il prescritto parere veniva acquisito da questo Ente con nota prot. 9721 E/14 del 10/09/2014.

Il Sig. Vrenna provvedeva alla produzione dell'autocertificazione dello stato di famiglia per i successivi controlli ex d.lgs. 159/2011, di autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e di autorizzazione doganale di cui all'art. 19 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 con trasmissione della relativa documentazione in data 6 febbraio 2015, ivi comprese la autocertificazione antimafia, l'autodichiarazione CCIAA, l'autorizzazione paesistica e la autorizzazione doganale.

Con nota prot. n. 8751 U/15 AAMM del 28 luglio 2015, questa Autorità Portuale comunicava alla Ditta di che trattasi il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/90, dichiarando l'istanza "inaccoglibile" ed invitando il Sig. Vrenna a presentare per iscritto le proprie osservazioni entro 10 giorni dalla ricezione, poichè in corso di un ulteriore approfondimento istruttorio era emerso che l'area demaniale marittima originariamente richiesta in concessione [...] risultava interessata dalla realizzazione di un'opera pubblica appaltata da questo Ente con finalità di promozione turistica del territorio crotonese. (terminal crocieristico); il termine assegnato per la presentazione delle proprie deduzioni risulta scaduto il 13/8/2015.

In ragione della sopravvenuta esigenza pubblicistica, l'Ente significava le ragioni del preavvisato rigetto motivando che "*l'assentimento in concessione di beni appartenenti al pubblico demanio marittimo costituisce estrinsecazione di attività ampiamente discrezionale*" e che "*l'interesse privatistico sotteso all'istanza è recessivo rispetto all'interesse pubblico insito nella realizzazione dell'opera*".

Con nota acquisita al prot. n. 13537 E/15 del 30/11/2015, e dunque ben oltre la scadenza del termine assegnato, la Ditta inviava all'Autorità Portuale formale diffida a "procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della

comunicazione, all'adozione del provvedimento finale relativamente all'istanza presentata dal Sig. Vrenna in data 25 novembre 2004".

A fronte della superiore diffida, l'Ente, con riscontro recante prot. n. 13636 U/15 AAMM dell'01/12/2015, comunicava che avrebbe provveduto all'adozione del provvedimento definitivo di rigetto dell'istanza di concessione in trattazione.

Il succitato procedimento istruttorio si è concluso con il provvedimento di rigetto con nota prot. n. 0008085 U/16 AAMM del 30 maggio 2016, di questa Autorità Portuale che la Ditta richiedente ha impugnato nanti il TAR Calabria – Reggio Calabria – R.G. n. 191/2016, il quale con Sentenza del 13 novembre 2018, n. 663, ha parzialmente accolto tale gravame, invitando questa Autorità Portuale a valutare l'originaria domanda di concessione corredata da nuova documentazione tecnica che tenesse conto della coesistenza con il "Terminal Crocieristico" realizzato da questa Autorità Portuale.

Espressamente sollecitata da questa Autorità Portuale con nota prot. n° 7192 U/19 AAMM del 13/05/2019, la Ditta in argomento, in data 26/06/2019, con nota assunta al prot. n° 0009467 E/19 in pari data, ha presentato la chiesta documentazione tecnica affermando che *"Tutte le caratteristiche costruttive ed impiantistiche dell'intervento restano inalterate rispetto al progetto iniziale (2014) dotato di tutti i nulla-osta e le autorizzazioni necessarie"*

Con nota prot. n. 0010224 U/19 AAMM del 09/07/2019, questa Autorità Portuale ha avviato il procedimento istruttorio inteso al rilascio della concessione in oggetto, in ordine al quale le Amministrazioni/Comandi hanno partecipato il parere di competenza, a suo tempo avviato dalla Capitaneria di Porto di Crotona.

Con nota prot. 0022052 del 04/09/2019, il Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Sicilia – Calabria Ufficio 6 Tecnico e Opere Marittime per la Calabria di Reggio Calabria, ha confermato il proprio parere favorevole, espresso con nota prot. n. 10139 del 20/05/2014, alla richiesta di che trattasi.

Con nota prot. n° 0013292 U/19 AAMM del 04/09/2019, questa Autorità Portuale ha trasmesso alla suddetta Capitaneria di Porto corposo carteggio afferente la pratica in questione, ed ha sollecitato le Amministrazioni/Comandi a voler partecipare il proprio parere in ordine all'accogliibilità della domanda di concessione in epigrafe.

Con nota datata 11/09/2019 acquisita al prot. n. 0014303 E/19 del 19/09/2019, la Ditta inviava all'Autorità Portuale formale diffida a "procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 9-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, per la conclusione del procedimento".

A fronte della superiore diffida, l'Ente, con riscontro recante prot. n. 0013833 U/19 AAMM del 13/09/2019, rappresentava che in data 06/08/2019 era pervenuta la nota/e-mail T. V. (CP) ARCANGELI Giovanni Paolo in data 06/08/2019, della Capitaneria di Porto di Crotona, con la quale

richiedeva l'invio della documentazione originaria inerente il procedimento di che trattasi, di cui la predetta Autorità Marittima si era spogliata benché avesse avviato tale procedimento nel lontano 2004 e non l'avesse mai concluso fino alla data in cui le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo sono state assunte da questa Autorità Portuale (23/01/2007).

Con nota prot. n° 15595 del 06/09/2019, la Capitaneria di Porto di Crotona ha partecipato, stante l'attuale destinazione e regolamentazione della banchina di riva, il proprio parere sfavorevole per gli aspetti di competenza connessi alla sicurezza della navigazione, che di seguito si riportano

- *“la banchina in parola e lo specchio acqueo prospiciente sono caratterizzati, all'attualità, da attività c. d. “operative” con specifica regolamentazione di sicurezza della navigazione e portuale oltre che di security in ottemperanza alle prescrizioni nazionali e internazionali”;*
- *“Alla luce di quanto sopra, si ritiene che per gli aspetti di sicurezza della navigazione, l'attuale destinazione e regolamentazione portuale impedisca l'uso promiscuo della banchina di riva con il diporto e con le operazioni di cui alla richiesta concessione demaniale marittima, anche in considerazione delle modifiche apportate al progetto riproposto;*
- *“Pertanto, fatta salva la volontà di rideterminare l'uso della banchina alla luce dei prevalenti interessi locali, marittimi e portuali, nelle more dell'attuazione delle future previsioni di cui al nuovo Piano Regolatore Portuale, questa Autorità Marittima, stante l'attuale destinazione e regolamentazione della banchina di riva, si esprime sfavorevolmente per gli aspetti di competenza connessi alla sicurezza della navigazione”.*

Pertanto, acquisito parere in senso conforme del Comitato Portuale di Gioia Tauro nella seduta del 20/12/2019 ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. f) della L. 84/94 e s.m.i., questo Ente ha nuovamente rigettato la domanda di concessione della Ditta in epigrafe con provvedimento prot. prot. 8457 U/20 PRES del 25/6/2020.

Tale provvedimento reiettivo veniva nuovamente gravato dalla ditta in epigrafe nanti il TAR Calabria – Reggio Calabria il quale, con la Sentenza 28 Aprile 2021, n. 459, pubblicata l'11/5/2021, accoglieva parzialmente il gravame per vizi di carenza di istruttoria e di motivazione, nei limiti di seguito indicati:

- *l'AdSP, nel rigettare la domanda di concessione in parola, sarebbe incorsa nella patologia dell'eccesso di potere per lo scorretto esercizio di alcuni tratti di discrezionalità tecnica che, se adeguatamente sorvegliati, avrebbero consentito di addivenire ad un temperato bilanciamento degli opposti interessi in gioco, quello pubblico e quello privato;*
- *appariva contraddittorio il parere della Capitaneria di Porto di Crotona, recepito integralmente da questa AdSP, nella parte in cui ha valutato positivamente la compatibilità della presunta destinazione commerciale dell'area portuale con la localizzazione del terminal crocieristico sotto il profilo della sicurezza per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri per poi negarla, invece, in ordine alla costruzione di un impianto di distribuzione di carburante per navi da diporto;*

- il mancato apprezzamento dei suddetti elementi istruttori e di altre soluzioni praticabili e/o risolutive dell'interesse legittimo pretensivo del privato, pur sollecitate in sede di contraddittorio procedimentale, si è illegittimamente ripercosso sul versante motivazionale del diniego impugnato, essendosi questo Ente sottratto allo sforzo di vagliare criticamente il parere negativo, ma non vincolante, della Capitaneria di Porto. Il riequilibrio imposto dalla sentenza n. 663/2018 del T.A.R. Calabria di Reggio Calabria sottendeva, in primis, un'approfondita istruttoria e ponderazione, delle quali non v'è ancora traccia, né nei provvedimenti impugnati, né nel ricorso e nelle memorie difensive. In queste ultime, la difesa dell'Amministrazione si è limitata a richiamare la competenza esclusiva in materia di sicurezza portuale profusa in termini negativi dalla Capitaneria di Porto, sottovalutando il contesto organizzativo ed operativo delle attività portuali all'interno del quale si esplica la potestà di coordinamento dell'Autorità Portuale (art. 14 della Legge 28.01.1994, n. 84). L'Autorità statale marittima (Capitaneria di Porto) può considerare e valutare tutti gli interessi pubblici specifici che, insorgenti dalla dimensione territoriale del bene, interferiscono sull'uso individuale a base della richiesta di concessione. La decisione sull'opportunità di preservare l'uso generale del bene demaniale ricade in un ambito di ampia discrezionalità e proprio per questo deve essere motivata, vagliando tutti gli elementi concreti ritenuti, all'esito di apposito accertamento istruttorio, ostativi all'invocato uso particolare del bene pubblico (cfr. T.A.R. Lazio- Roma sez. III, 12 aprile 2016 n. 4350). Nel caso di specie, appare illogico o incongruo il parere offerto dalla Capitaneria, laddove lo stesso risulta giustificato sì da circostanze oggettive riferibili all'assetto di attività che ruotano intorno alla banchina interessata dall'opera pubblica destinata alle navi da crociera, ma senza prima aver preso in considerazione la possibilità di condizionare il rilascio della concessione demaniale all'osservanza di opportune prescrizioni tecnico-operative, quali ad esempio, l'interdizione dell'utilizzo dell'area in cui dovrebbe realizzarsi l'impianto di distribuzione carburante nei giorni in cui verranno calendarizzati gli attracchi delle navi passeggeri. Dalla motivazione adottata dal parere della Capitaneria non emerge, in altre parole, che l'uso individuale della banchina, astrattamente consentito negli accennati termini, sarebbe giocoforza contrario alla migliore gestione dell'interesse pubblico allo sfruttamento collettivo del bene demaniale;

- questa AdSP avrebbe dunque trascurato di specificare quali fossero le condizioni ostative al rilascio della concessione demaniale e di sottoporre al contraddittorio procedimentale, anche attraverso un rinnovato coinvolgimento della Capitaneria, quelle prescrizioni al progetto, auspiccate dalla stessa difesa del ricorrente nella memoria di replica del 06/04/2021, idonee, se del caso, a "bypassarle".

Questo Ente dovrà, quindi, riprovvedere sull'istanza di concessione demaniale della Ditta in argomento, valutando se rilasciare il titolo richiesto con ogni prescrizione di tipo tecnico e/o logistico - auspicabilmente da concordare con l'aspirante concessionario- ritenuta più opportuna e congeniale a salvaguardare l'interesse pubblico alla sicurezza della navigazione presidiato dall'Autorità Marittima (Capitaneria di Porto) ovvero individuando le opportune modifiche al progetto, diverse da quelle già positivamente valutate dagli altri soggetti pubblici coinvolti, al fine di rendere compatibile la coesistenza della concessione demaniale con l'opera pubblica destinata alla realizzazione del terminal crocieristico;

tali adempimenti dovranno essere curati, con le modalità sopra indicate, nel termine di **giorni 120 – da intendersi naturali e consecutivi - dalla comunicazione o notificazione della Sentenza n. 459/2021.**

Poiché la suddetta Sentenza risulta notificata tramite PEC, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3-*bis*, comma 2, e 6, comma 1, della L. n. 53/94 e ss.mm.ii. e dell'art. 22, comma 2, del D. L.gs.. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. in data **12/5/2021**, il termine per provvedere a quanto stabilito dal *dictum* giudiziale scadrà il **9/9/2021**.

Questa AdSP, in esecuzione della citata Sentenza n. 459/2021, con nota prot. 8674 U/21 AAMM del 19/5/2021, ha chiesto eventuale conferma dei pareri istruttori già resi in precedenza dalla amministrazioni partecipate; solo l'Agenzia del Demanio di Catanzaro, con nota prot. 14133 del 7/7/2021, allegata in copia, ha confermato il proprio **parere favorevole** con prescrizioni.

Si rassegna pertanto le presente relazione istruttoria con ***parere favorevole avente natura meramente endoprocedimentale***, alle seguenti condizioni:

1.che venga preventivamente acquisita, rispetto al rilascio del titolo concessorio, la certificazione antimafia di cui all'art. 91 del D. L.gs. 159/2011 e s.m.i. ovvero che decorra il termine previsto dal successivo art. 92, comma 3;

2.che vengano inserite nel disciplinare concessorio tutte le prescrizioni e le cautele contenute nella relazione tecnica antincendio – Tavv. 0 – 1- datate Novembre 2019, a firma dell' Ing. Fedele CAIAZZA, allegate in copia.

Tanto si rappresenta ai fini dell'acquisizione del parere del Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. f) della L. 84/94 e s.m.i., in ordine al rilascio della chiesta concessione demaniale marittima.

Gioia Tauro, 3/8/2021.

Dott. Pasquale FARAONE – Dirigente Area Amministrativa

CA. (CP) Pietro PREZIOSI – Segretario Generale

Firmato digitalmente da

Pasquale Faraone

SerialNumber =
TINIT-FRNPQL66R05L063T
C = IT

Data e ora della firma:
03/08/2021 16:08:07

PIETRO PREZIOSI

SerialNumber =
TINIT-PRZPTR58P26F023P
C = IT
Data e ora della firma:
03/08/2021 16:08:07